GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1889 — ROMA — LUNEDI 1° APRILE — NUM. 78

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DEL REGNO

Commissari nominati dagli Uffici nell'adunanza del 29 marzo 1889 per l'esame dei seguenti disegni di legge:

1. Estensione dell'art. 18 della legge 27 aprile 1885, N. 3048, alle provincie dell'isola di Sardegna interessate nella costruzione delle ferrovie secondarie sarde (N. 13);

1° Ufficio, Senatore Corsi Luigi.
2° » » Carutti.
3° » » Longo.
4° » » Arton.
5° » » Faina.

2. Provvedimenti per l'esecuzione del piano regolatore di Bologna (N. 14);

1° Ufficio, Senatore Manzoni.
2° » » Griffini.
3° » » Guarini.
4° » » Saladini.
5° » » Serafini.

3. Approvazioni di contratti di vendita e permuta di beni demaniali (N. 15);

1° Ufficio, Senatore Inghilleri.
2° » » Verga Carlo.
3° » » Marescotti.
4° » » Solidati-Tiburzi.
5° » » Malusardi.

4. Approvazione di vendite e permute di beni demaniali e di altri contratti stipulati nell'interesse di servizi pubblici governativi (N. 16);

1° Ufficio, Senatore Inghilleri.
2° » » Verga Carlo.
3° » » Marescotti.
4° » » Solidati-Tiburzi.
5° » » Malusardi.

LEGGI E DECRETI

Il Numero 5992 (Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene la seguente legge:

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

CAP. I.

Costituzione di una sezione nel Consiglio di Stato per la giustizia amministrativa.

Art. 1.

Gli articoli 1, 4 e 14 della legge 20 marzo 1865, allegato *D*, sono modificati come segue:

Art. 1. Il Consiglio di Stato si compone del presidente, di quattro presidenti di sezione, di trentadue consiglieri, di otto referendari, di un segretario generale e di quattro segretari di sezione.

Art. 4. I presidenti ed i consiglieri di Stato non possono

essere rimossi, nè sospesi, nè collocati a riposo d'ufficio, nè allontanati in qualsivoglia altro modo, se non nei casi e con lo adempimento delle condizioni seguenti:

1. Non possono essere destinati ad altro pubblico ufficio, se non col loro consenso;

2. Non possono essere collocati a riposo di ufficio, se non quando, per infermità o per debolezza di mente, non sieno più in grado di adempiere convenientemente ai doveri della carica;

3. Non possono essere sospesi, se non per negligenza nell'adempimento dei loro doveri o per irregolare e censurabile condotta;

4. Non possono essere rimossi dall'ufficio, se non quando abbiano ricusato di adempiere ad un dovere del proprio ufficio imposto dalle leggi o dai regolamenti; quando abbiano dato prova di abituale negligenza, ovvero con fatti gravi abbiano compromessa la loro riputazione personale o la dignità del collegio al quale appartengono.

I provvedimenti preveduti nei paragrafi 2, 3 e 4 di questo articolo debbono essere emanati per decreto Reale, sopra proposta motivata del ministro dell'interno, udito il parere del Consiglio di Stato in sessione plenaria e dopo deliberazione del Consiglio dei ministri.

Art. 14. Le sezioni in cui si divide il Consiglio di Stato sono quattro:

1ª dell'interno;

2ª di grazia e giustizia e culti;

3ª delle finanze;

4ª per la giustizia amministrativa.

Ciascuna sezione è presieduta da un presidente. Il presidente del Consiglio presiede le adunanze generali e può presiedere le sezioni nelle quali reputasse d'intervenire.

Art. 2.

La sezione quarta è composta di un presidente e di otto consiglieri, designati con decreto Reale al principio di ogni anno, in modo che almeno due e non più di quattro consiglieri siano mutati dalla composizione dell'anno precedente.

I consiglieri che cessano di far parte della sezione possono esservi, dopo un anno, nuovamente destinati.

Ove manchi nella sezione il numero dei consiglieri necessari per deliberare, il presidente del Consiglio vi supplisce con consiglieri appartenenti ad altre sezioni.

A questa sezione potranno essere destinati anche tre referendari, i quali avranno voto deliberativo soltanto negli affari dei quali siano relatori, ovvero quando vengano chiamati a supplire i consiglieri assenti od impediti.

CAPO II.

Attribuzione della quarta sezione del Consiglio di Stato.

Art. 3.

Spetta alla sezione quarta del Consiglio di Stato di decidere sui ricorsi per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge contro atti e provvedimenti di un'autorità amministrativa o di un corpo amministrativo deliberante, che abbiano per oggetto un interesse d'individui o di enti morali giuridici, quando i ricorsi medesimi non sieno di competenza dell'autorità giudiziaria, nè si tratti di materia spettante alla giurisdizione od alle attribuzioni contenziose di corpi o collegi speciali.

Il ricorso non è ammesso se trattasi di atti o provvedimenti emanati dal Governo nell'esercizio del potere politico.

Il ricorso che non implichi incompetenza od eccesso di potere non è ammesso contro le decisioni le quali concernano controversie doganali oppure questioni sulla leva militare.

Art. 4.

La sezione quarta del Consiglio di Stato decide, pronunziando anche in merito:

1. Dei ricorsi nelle materie che, a termini delle leggi vigenti, sono attribuite alla decisione del Consiglio di Stato;

2. Dei ricorsi per contestazioni fra comuni di diverse provincie per l'applicazione della tassa instituita dalla legge 11 agosto 1870, N. 5784, allegato *O;*

3. Dei ricorsi per contestazioni sui confini di comuni o di provincie;

4. Dei ricorsi diretti ad ottenere l'adempimento dell'obbligo dell'autorità amministrativa di conformarsi, in quanto riguarda il caso deciso, al giudicato dei tribunali che abbia riconosciuto la lesione di un diritto civile o politico;

5. Dei ricorsi in materia di consorzi per strade le quali tocchino il territorio di più provincie e sopra contestazioni circa i provvedimenti pel regime delle acque pubbliche ai termini della prima parte dell'art. 124 legge 20 marzo 1865 sulle opere pubbliche;

6. Dei ricorsi contro il diniego dell'autorizzazione a stare in giudizio ad enti morali giuridici sottoposti alla tutela della pubblica Amministrazione.

Nulla è innovato, anche per le materie prevedute in questo articolo, alle disposizioni delle leggi vigenti, per quanto riguarda la competenza giudiziaria.

Art. 5.

La sezione quarta pronunzia sui ricorsi attribuiti alla sua competenza, a norma degli articoli precedenti, con decisioni motivate in conformità delle leggi che regolano la materia, cui si riferisce l'oggetto del ricorso, in quanto non siano contrarie alle disposizioni della presente legge.

Art. 6.

Negli affari che, a norma della presente legge, possono formare oggetto di ricorso alla sezione quarta, il Governo, avuto il parere della sezione competente, non può richiedere, in via amministrativa, l'esame del Consiglio di Stato in adunanza generale.

Col preventivo assenso scritto di coloro ai quali il provvedimento direttamente si riferisce, può invece provocare la decisione della sezione quarta. Ma, se essi si rifiutino, si intenderà che vi abbiano rinunziato.

Art. 7.

Quando la legge non prescrive altrimenti, il ricorso alla sezione quarta non è ammesso se non contro il provvedimento definitivo, emanato in sede amministrativa sul ricorso presentato in via gerarchica.

Tale ricorso non è più ammesso quando, contro il provvedimento definitivo, siasi presentato ricorso al Re in sede amministrativa, secondo la legge vigente.

CAPO III.

Del procedimento.

Art. 8.

I ricorsi presentati alla sezione quarta del Consiglio di Stato per la decisione in sede contenziosa sono sottoscritti

dalle parti ricorrenti o da una di esse e firmati da un avvocato ammesso al patrocinio in Corte di cassazione. Se la parte non ha sottoscritto, l'avvocato che firma in suo nome deve essere munito di mandato speciale.

Il ricorrente, che non abbia eletto nel ricorso domicilio in Roma, s'intenderà averlo eletto, per gli atti e gli effetti del ricorso, presso la segreteria del Consiglio di Stato.

Art. 9.

Fuori dei casi nei quali i termini siano fissati dalle leggi speciali relative alla materia del ricorso, il termine per ricorrere alla quarta sezione del Consiglio di Stato è di giorni 60 dalla data in cui la decisione amministrativa sia stata notificata nelle forme e nei modi stabiliti dal regolamento; e se il ricorrente ha dichiarato di accettare a norma dell'art. 6 che l'affare sia proposto alla decisione del Consiglio di Stato, è di giorni 30 dalla data della dichiarazione.

Il ricorso è diretto al Consiglio di Stato e deve essere, nei termini suddetti, notificato all'autorità dalla quale è emanato l'atto o provvedimento impugnato o alle persone alle quali l'atto o provvedimento medesimo direttamente si riferisce.

L'originale ricorso, colla prova delle eseguite notificazioni e coi documenti sui quali si fonda, deve essere dal ricorrente, entro trenta giorni successivi alle notificazioni medesime, depositato insieme all'atto o provvedimento impugnato, nella segreteria del Consiglio di Stato.

I termini ed i modi prescritti in questo articolo per la notificazione ed il deposito del ricorso debbono osservarsi a pena di decadenza.

Art. 10.

Nel termine di trenta giorni successivi a quello assegnato pel deposito del ricorso, l'autorità e le parti alle quali il ricorso fosse stato notificato, possono presentare nella segreteria del Consiglio di Stato memorie, fare deduzioni ed istanze sull'ammessibilità e sul merito del ricorso e produrre quei documenti che reputassero utili a sostegno del loro assunto.

Art. 11.

Nei casi d'urgenza il presidente della quarta sezione può abbreviare il termine per il deposito del ricorso prescritto nel secondo capoverso dell'art. 9. Per gravi motivi può anche prorogarlo.

Nell'uno e nell'altro caso dovrà essere abbreviato o prorogato in eguale misura il termine per la presentazione delle memorie di che nell'articolo precedente.

Art. 12.

I ricorsi in via contenziosa non hanno effetto sospensivo.

Tuttavia la esecuzione dell'atto o del provvedimento può essere sospesa per gravi ragioni, con decreto motivato dalla quarta sezione sopra istanza del ricorrente.

Art. 13.

Nel giorno fissato con decreto del presidente della sezione il consigliere incaricato fa in udienza pubblica la relazione dell'affare.

Dopo la relazione, se le parti si facciano rappresentare da un avvocato, questi può essere ammesso a svolgere succintamente il proprio assunto.

L'autorità, che ha emanato il provvedimento impugnato, può farsi rappresentare dall'avvocatura erariale o da un commissario scelto fra i direttori od ispettori generali dei Ministeri o fra i referendari del Consiglio di Stato, che non siano addetti alla sezione.

La polizia delle udienze, l'ordine della discussione e delle deliberazioni e la pronunziazione delle decisioni sono regolate dalle disposizioni del Codice di procedura civile.

I ricorsi indicati nel numero 6 dell'art. 4 sono trattati e decisi, sulle memorie scritte delle parti, in Camera di Consiglio.

Art. 14.

I ricorsi, le memorie, gli atti e documenti che si producono alla quarta sezione, come pure le decisioni ed i provvedimenti di qualsivoglia natura da essa emanati, sono soggetti alle prescrizioni sancite nelle leggi sul bollo per gli affari da trattarsi in sede amministrativa. Non sono soggetti a tassa di registro.

Art. 15.

La quarta sezione decide coll'intervento di sette votanti, a maggioranza assoluta di voti.

Non possono concorrere alle decisioni i consiglieri che avessero concorso a dar parere nella sezione consultiva sull'affare che forma oggetto del ricorso.

Art. 16.

Se la sezione riconosce che l'istruzione dell'affare è incompleta o che i fatti affermati nell'atto o provvedimento impugnato sono in contraddizione con le risultanze dei documenti, prima di decidere sul merito, può richiedere all'Amministrazione interessata nuovi schiarimenti o la produzione di documenti od ordinare all'Amministrazione medesima di far nuove verificazioni, autorizzando le parti, quando ne sia il caso, ad assistervi ed anche a produrre determinati documenti.

Art. 17.

Se la sezione riconosce infondato il ricorso, lo rigetta.

Se accoglie il ricorso per motivo d'incompetenza, annulla l'atto o provvedimento e rimette l'affare all'autorità competente.

Se accoglie il ricorso per altri motivi, nei casi previsti dall'art. 3, annulla l'atto o provvedimento, salvi gli ulteriori provvedimenti dell'autorità amministrativa; e, nei casi previsti dall'art. 4, decide nel merito.

Se la sezione riconosce che il punto di diritto sottoposto alla sua decisione ha dato luogo a precedenti decisioni tra loro difformi della stessa sezione, potrà rinviare con ordinanza la discussione della controversia ad altra seduta plenaria col concorso di nove votanti.

La decisione è definitiva.

Art. 18.

Contro le decisioni della sezione è ammesso il ricorso di revocazione nei casi stabiliti dal Codice di procedura civile.

Art. 19.

L'incompetenza per ragione di materia può essere elevata in qualunque stadio della causa. Il Consiglio di Stato può elevarla d'ufficio.

Nulla è innovato alla legge del 31 marzo 1877, N. 3761.

Art. 20.

Sollevata dalle parti o di ufficio la incompetenza dell'au-

torità amministrativa, la sezione sospenderà ogni ulteriore decisione e rinvierà gli atti alla Corte di cassazione per decidere sulla competenza.

Art. 21.

Con Regio decreto sarà aggiunto al ruolo del personale di segreteria del Consiglio di Stato il numero di impiegati necessario pel servizio di segreteria della quarta sezione.

Art. 22.

Con Regi decreti, a proposizione del ministro dell'interno, sentito il Consiglio di Stato, saranno determinate le norme del procedimento da seguirsi avanti la quarta sezione e sarà provveduto a quant'altro possa occorrere per l'esecuzione della presente legge.

Art. 23.

Sono abrogati gli articoli 11, 25, 26 e 27 della legge 20 marzo 1865, allegato *D*, sul Consiglio di Stato: sono parimenti abrogate tutte le disposizioni contrarie alla presente legge o che provvedano sulle materie sulle quali essa dispone.

Art. 24.

Il giorno in cui andrà in vigore la presente legge sarà fissato per decreto Reale.

Art. 25.

È data facoltà al Governo del Re, sentito il Consiglio di Stato, di coordinare in testo unico, con le disposizioni della presente legge, quelle della legge del 20 marzo 1865, allegato *D*.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 marzo 1889.

UMBERTO.

CRISPI.

VISTO, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

Il Numero* 5985 *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Veduta la domanda del comune di Vicoli per la sua separazione dalla Sezione elettorale di Civitaquana e per la sua costituzione a Sezione elettorale autonoma;

Veduta la tabella generale delle Sezioni dei Collegi elettorali approvata col Regio decreto del 24 settembre 1882, N. 997 (Serie 3ª);

Visto l'art. 47 della legge elettorale politica 22 gennaio 1882;

Ritenuto che il comune di Vicoli ha 100 elettori politici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Vicoli è separato dalla Sezione elettorale di Civitaquana ed è costituito in Sezione elettorale autonoma del Collegio di Teramo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 marzo 1889.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

MINISTERO DELLA GUERRA

Circolare N. 55.

In esecuzione del R. decreto in data 24 marzo 1889, N. 5983 (Serie 3ª) inserto nel N. 74 della *Gazzetta Ufficiale* del Regno, i militari di truppa saranno chiamati con apposito manifesto e la loro presentazione alle armi avrà luogo nei giorni rispettivamente indicati nel seguente specchio:

N. d'ordine delle chiamate	Militari da chiamarsi nell'anno 1889	Giorno di presentazione
1ª	3ª categoria dei nati nell'anno 1868 iscritti sui ruoli dei comuni indicati nello specchio D	20 Maggio
2ª	2ª categoria delle classi 1865 e 1866 ascritti ai reggimenti alpini	Id.
3ª	1ª categoria della classe 1863 dei reggimenti di fanteria di linea (compresi i granatieri), bersaglieri, alpini, artiglieria da campagna, a cavallo, da fortezza e da montagna di tutti i distretti militari esclusi quelli della Sardegna ed esclusi pure gli uomini del treno	17 Luglio
4ª	2ª categoria della classe 1859 (parte non istruita) ad eccezione degli uomini appartenenti ai mandamenti di reclutamento alpino ed ai distretti di Sardegna	8 Agosto
5ª	1ª categoria delle classi 1857-58 e 59 ascritte alla fanteria di linea ed ai bersaglieri nei distretti indicati nello specchio A	28 id.
6ª	1ª categoria delle stesse classi 1857 58 59 effettive agli alpini ed all'artiglieria da fortezza, meno quelle dei distretti di Sardegna	Id.
7ª	2ª categoria della classe 1859 (parte istruita) ascritta alla fanteria di linea, ai bersaglieri ed all'artiglieria da fortezza; eccettuati gli uomini dei distretti della Sardegna	Id.
8ª	1ª categoria delle classi 1857-58-59-60-61-62 e 63 ascritte alla fanteria di linea del distretto di Sassari	2 Settembre
9ª	1ª categoria delle classi 1857-58-59 60 61-62 e 63 ascritte ai bersaglieri ed all'artiglieria da fortezza dei distretti di Cagliari e di Sassari	Id.
10ª	1ª e 2ª categoria dei nati negli anni 1854 e 1855 provenienti dalla fanteria di linea e dai bersaglieri — Appartenenti ai distretti indicati nello specchio B.	25 Settembre
11ª	3ª categoria dei nati negli anni 1866 e 1867 che hanno ricevuto l'istruzione, o che furono comunque dichiarati sufficientemente istruiti — Appartenenti ai distretti indicati nello specchio B.	Id.
12ª	1ª e 2ª categoria dei nati negli anni 1853-1854-1855, provenienti dall'artiglieria, escluso il treno, appartenenti ai distretti enumerati nello specchio C	Id.
13ª	1ª e 2ª categoria dei nati negli anni 1852-53-54 e 55 ascritti ai reggimenti alpini	Id.

DIREZIONE GENERALE DELLA STATISTICA

BOLLETTINO demografico dei comuni capoluoghi di provincia — Mese di febbraio 1889.

Per accordo preso colla Direzione della Sanità presso il Ministero dell'interno, la Direzione della Statistica inizia ora la pubblicazione di un *Bollettino demografico mensile*, che indica, per ogni comune capoluogo di provincia, il numero dei matrimoni, dei nati, dei nati-morti, e dei morti, e per questi ultimi specifica quanti sono morti per vajuolo, per morbillo, per scarlattina, per difterite, per febbre tifoidea, per tifo esantematico, per febbre di malaria, per febbre puerperale, per tosse convulsiva, per polmonite acuta, per tisi polmonare e tubercolosi disseminata e per enterite e diarrea.

Il Bollettino viene compilato sulle dichiarazioni mediche originali delle cause di morte e sui prospetti mensili delle nascite, morti e matrimoni, che servono per la statistica del movimento dello Stato civile.

Siccome il Bollettino riguarda unicamente i comuni capoluoghi di provincia, che sono in generale importanti centri di popolazione, nei quali l'aumento annuo è causato più dall'eccedenza delle immigrazioni sulle emigrazioni, che non da quella delle nascite sulle morti, così la popolazione calcolata unicamente prendendo per base la cifra della popolazione di fatto, secondo l'ultimo censimento, ed aggiungendovi la differenza fra il numero dei nati e quello dei morti negli anni successivi, riuscirebbe nel più dei casi inferiore alla cifra reale, essendo corsi sette anni dall'ultimo censimento. Conviene perciò che la popolazione sia determinata tenendo conto anche delle risultanze del registro municipale di anagrafe, il quale però presenta sufficienti garanzie d'esattezza solo per ciò che riguarda gli abitanti che hanno residenza nel comune.

Per il calcolo della popolazione mutabile od avventizia, in mancanza di dati sicuri, è più prudente attenersi ancora ai risultati dell'ultimo censimento, i quali non possono essere di molto inferiori al vero. Pertanto la cifra della popolazione al 31 dicembre 1888 è stata qui calcolata colle seguenti operazioni fatte sui dati del registro d'anagrafe municipale.

1° Popolazione residente nel comune al 31 dicembre 1881 esclusi i militari.

2° Nati vivi appartenenti alla popolazione che ha residenza nel comune, compresi i nati fuori del territorio comunale, dal 1° gennaio 1882 al 31 dicembre 1888.

3° Morti appartenenti alla popolazione che ha residenza nel comune, compresi i morti fuori del territorio comunale, dal 1° gennaio 1882 al 31 dicembre 1888.

4° Differenza fra il numero dei nati e quello dei morti (2-3).

5° Immigrati nel comune, iscritti nel registro della popolazione stabile, dal 1° gennaio 1882 al 31 dicembre 1888.

6° Emigrati in altri comuni del regno od all'estero, cancellati dal registro di popolazione stabile, dal 1° gennaio 1882 al 31 dicembre 1888.

7° Differenza fra gli immigrati e gli emigrati (5-6).

8ª Popolazione residente nel comune al 31 dicembre 1888 (1 + 4 + 7).

9° Guarnigione, secondo l'ultimo stato inviato dall'autorità militare.

10° Popolazione trovata con dimora occasionale nel comune, al 31 dicembre 1888.

11° Popolazione totale al 31 dicembre 1888 (8 + 9 + 10).

La cifra dei morti per le singole malattie si riferisce ai morti nel comune, appartenenti tanto alla popolazione stabile quanto alla popolazione avventizia; soltanto nelle cifre complessive per tutte le malattie si sono indicati separatamente i morti appartenenti alle due categorie di popolazione.

Questi dati non sono sufficienti per calcolare con esattezza il quoziente di mortalità mensile della popolazione. Se si tiene conto dei viventi e dei morti appartenenti alla popolazione avventizia, il quoziente pecca per eccesso, perchè nelle città che sono capoluogo di provincia hanno sede gli istituti ospitalieri più importanti, gli ospedali militari divisionali, i maggiori stabilimenti carcerari, ecc., nei quali avvengono numerose morti d'individui non appartenenti alla popolazione stabile del comune. Invece, se si calcola il quoziente di mortalità per la sola popolazione stabile, si ottengono cifre troppo basse, perchè il bollettino non tiene conto degli atti di morte registrati per *trascrizione*, cioè degli individui che avevano residenza nel comune, ma sono morti in altri comuni del regno od all'estero. In questo secondo caso però, l'errore che si commette non può essere grande, giacchè nelle grandi città sono relativamente poche le persone morte fuori del luogo di residenza. Inoltre il Bollettino demografico, di cui si incomincia la pubblicazione, varrà a far conoscere le variazioni mensili del quoziente di mortalità, ed il numero dei morti per alcune malattie più comuni o più caratteristiche per determinare le condizioni sanitarie locali. Esso sarà un complemento del bollettino sanitario mensile, che si pubblica pure nella *Gazzetta Ufficiale* e che dà conto dei *casi* di malattia infettiva denunziati dai medici curanti nei singoli comuni del regno. Essendosi riconosciuto che nelle città popolose, nelle quali vi sono molti medici liberi esercenti, il difficile ottenere da tutti le denunzie richieste, si è cercato di supplire in parte a questa deficienza col mezzo di una statistica mensile delle morti.

COMUNI	Popolazione totale al 31 dicembre 1888 secondo i registri comunali d'anagrafe	Popolazione meno quella con dimora occasionale e la guarnigione	NUMERO					NUMERO DEI MORTI PER ALCUNE MALATTIE											
			Dei matrimoni	Dei nati	Dei nati-morti	Dei morti nella popolazione: Residente	Dei morti nella popolazione: Avventizia	Vajuolo	Morbillo	Scarlattina	Difterite	Pertosse	Febbre tifoidea	Tifo esantematico	Febbre da malaria	Febbre puerperale	Polmonite acuta	Tisi polmonare e tubercolosi disseminata	Enterite e diarrea
Alessandria	71349	65689	105	200	6	114	11	3	—	—	2	2	1	—	—	—	13	19	2
Cuneo	27529	25095	25	86	6	61	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	11	4	8
Novara	37495	32390	42	113	1	77	35	1	2	—	1	—	3	—	3	—	17	8	4
Torino	305144	286507	214	733	47	535	69	—	—	1	17	7	9	—	—	1	97	80	28
Genova	206088	192772	170	415	29	447	a)	7	3	—	8	—	2	—	3	1	85	28	2
Porto Maurizio	8996	8813	4	19	1	26	1	—	14	—	—	—	2	—	—	—	—	3	1
Bergamo	39136	36529	54	126	10	105	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	10	9
Brescia	67598	61235	41	149	13	163	12	—	—	4	1	6	4	—	—	—	21	6	10
Como *	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Cremona	37033	34000	19	73	6	75	39	—	9	—	1	—	—	—	1	—	8	12	2
Mantova	32441	29473	13	58	4	73	13	—	—	—	1	—	1	—	—	—	3	9	4
Milano	406592	386211	247	1065	35	852	110	35	18	3	18	—	7	—	1	1	96	111	—
Pavia	32251	27846	31	85	5	72	26	5	—	—	—	1	4	—	—	—	15	9	9
Sondrio	8154	7882	4	16	2	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	1

* I comuni segnati con asterisco non hanno inviato le notizie in tempo per poterle comprendere nel presente Bollettino.

a) Manca la divisione dei morti secondochè appartenevano alla popolazione stabile od a quella avventizia.

COMUNI	Popolazione totale al 31 dicembre 1888 secondo i registri comunali d'anagrafe	Popolazione meno quella con dimora occasionale e la guarigione	NUMERO: Dei matrimoni	NUMERO: Dei nati	NUMERO: Dei nati-morti	NUMERO: Dei morti nella popolazione: Residente	NUMERO: Dei morti nella popolazione: Avventizia	NUMERO DEI MORTI PER ALCUNE MALATTIE: Vajuolo	Morbillo	Scarlattina	Difterite	Pertosse	Febbre tifoidea	Tifo esantematico	Febbre da malaria	Febbre puerperale	Polmonite acuta	Tisi polmonare e tubercolosi disseminata	Enterite e diarrea
Belluno	17242	16625	30	33	1	42	4	—	—	—	3	—	2	—	—	—	8	3	—
Padova	80346	74878	48	190	6	157	22	1	—	—	—	—	4	—	—	—	10	17	6
Rovigo	11337	10873	7	23	—	13	—	—	2	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—
Treviso *	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Udine	36517	33701	29	94	3	85	8	2	—	—	—	3	1	—	—	1	11	13	6
Venezia	149635	133878	89	337	20	412	30	10	22	1	4	—	3	—	1	1	59	38	16
Verona	72934	63184	35	163	13	149	17	—	—	1	4	—	2	—	—	—	18	16	6
Vicenza	40930	38053	39	86	6	69	11	—	—	—	—	—	2	—	—	—	7	11	2
Bologna	136608	127828	81	311	13	334	21	9	—	1	3	16	3	—	—	—	43	28	9
Ferrara	82000	79531	34	299	12	242	a)	—	—	—	3	—	—	—	5	—	9	10	7
Forlì	43768	41879	20	124	3	88	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	10	7	4
Modena *	63661	59284	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Parma	51303	45617	21	102	8	95	28	2	—	—	—	1	3	—	—	—	13	13	3
Piacenza	38177	32421	15	95	1	91	25	6	1	1	2	—	1	—	—	—	12	13	5
Ravenna	63360	61871	32	110	9	144	a)	—	—	1	2	—	1	2	—	—	31	3	1
Reggio nell' Emilia	55108	52951	47	170	6	152	17	—	—	3	3	—	1	—	—	—	18	14	2
Arezzo	40342	39716	39	149	9	94	4	5	—	—	1	—	2	1	—	—	6	11	2
Firenze *	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Grosseto	8259	6833	6	25	4	17	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	2	1
Livorno	106512	101512	90	242	9	187	9	1	8	—	—	—	—	—	—	—	15	21	7
Lucca	79118	76127	46	160	8	114	6	1	3	1	4	1	9	—	—	—	12	12	5
Massa	22116	21457	13	82	—	57	—	11	—	1	—	—	3	—	—	—	1	2	1
Pisa	59584	56375	45	130	6	126	10	1	1	—	4	1	2	—	—	1	10	19	2
Siena	28337	26743	19	53	7	79	28	—	19	—	1	—	—	—	—	—	10	12	—
Ancona	54111	50535	37	165	2	82	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	9	12	2
Ascoli Piceno	28281	27077	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Macerata	22178	21607	21	82	—	47	5	1	—	—	—	—	1	—	—	—	10	3	—
Pesaro	24029	22469	18	80	1	61	9	—	—	—	—	1	1	—	—	—	4	4	1
Perugia	54675	52097	87	150	11	152	8	—	5	—	1	7	2	—	—	1	18	6	6
Roma	401044	359969	287	1071	71	825	141	9	29	3	22	4	6	—	11	3	134	98	36
Aquila *	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Campobasso *	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Chieti	23242	22150	22	95	5	63	4	—	—	—	—	5	2	—	1	1	10	6	2
Teramo	21900	21120	20	90	2	46	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	6	3	5
Avellino *	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Benevento	25317	23698	30	74	1	50	—	5	—	1	—	—	2	—	—	—	1	5	1
Caserta	34726	30753	30	101	6	71	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	12	7	4
Napoli	512000	487241	287	1672	111	1256	69	—	3	11	17	4	17	—	5	1	201	133	38
Salerno	35875	33570	31	179	10	72	30	—	—	—	1	—	1	—	—	—	10	6	12
Bari *	68670	65814	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Foggia	43516	42336	20	136	7	69	8	—	1	—	1	—	5	—	1	—	11	4	8
Lecce	28239	26684	21	77	6	58	1	—	—	—	1	—	4	—	1	—	5	6	5
Potenza	20058	19175	15	44	5	29	1	—	—	..	1	—	—	—	—	—	6	6	3
Catanzaro *	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Cosenza	20000	18979	19	73	4	37	11	—	—	—	—	—	2	—	1	—	3	7	4
Reggio di Calabria *	42000	40034	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Caltanissetta	33165	32368	12	116	8	90	1	9	—	2	—	1	—	—	2	—	3	—	3
Catania *	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Girgenti	23806	22270	16	74	5	52	4	—	—	—	1	—	—	—	4	—	6	1	4
Messina *	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Palermo	264571	253464	141	833	38	591	a)	8	4	—	11	—	5	—	1	—	83	45	33
Siracusa	26654	25544	12	88	2	31	—	1	—	—	—	—	2	—	—	—	3	2	2
Trapani	41643	40677	50	143	7	73	2	10	—	—	3	—	2	—	4	—	7	5	2
Cagliari	41235	38167	18	120	7	78	7	1	—	—	1	—	9	—	2	—	7	10	8
Sassari *	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Roma, a' dì 30 marzo 1889.

a) Manca la divisione dei morti secondochè appartenevano alla popolazione stabile od a quella avventizia.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

(SERVIZIO DEI TELEGRAFI)

Avviso

L'Ufficio internazionale delle Amministrazioni telegrafiche, residente in Berna, annunzia l'interruzione della linea fra Bangkok (Siam) e Saïgon (Cocincina). I telegrammi per la Cocincina ed oltre s'istradano per Singapore, riscuotendo le tasse relative a questa via.

Roma, 28 marzo 1889.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che le rendite seguenti del Consolidato 5 0[0, cioè: N. 848041, d'iscrizione sui registri della Direzione Generale, per lire 150, al nome di Gardini Emma del vivente cav. Angelo, moglie di Boldo Carlo, domiciliata in Annone (Alessandria) e N. 848042, di lire 50, colla medesima intestazione, sono state così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi a Gardini Gemma del vivente cav. Angelo, moglie di Boido dott. Carlo, domiciliata in Castello di Annone (Alessandria), vera proprietaria delle rendite stesse.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 9 marzo 1889.

Il Direttore Generale: NOVELLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (3ª *pubblicazione*) (1).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0, cioè: N. 424335 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale, (corrispondente al N. 29035, della soppressa Direzione di Torino), per L. 750, al nome di Albertone Giovanni, fu Secondo Colombino, domiciliato in Torino, è stata così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Albertone Giovanni, fu Colombino, domiciliato in Torino, vero proprietario della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 28 febbraio 1889.

Il Direttore Generale: NOVELLI.

(1) Nel N. 64 della *Gazzetta Ufficiale* si è stampato 3ª *pubblicazione* anzichè 2ª.

N. 10090 — 2ª Divisione.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ROMA

Vedute le leggi 16 maggio 1878, N. 4374, e 25 luglio 1880, N. 5562, con le quali fu stabilito a carico dello Stato la erezione in Roma di un Monumento Nazionale al Re Vittorio Emanuele II°;

Visto il R. decreto 13 settembre 1880, col quale fu nominata la Commissione Reale incaricata di dare esecuzione alle citate leggi;

Veduto il decreto prefettizio 15 febbraio 1889, N. 5795, con cui venne ordinato al Ministero dell'Interno il deposito nella Cassa dei Depositi e Prestiti delle indennità determinate da perizia per gli stabili da occuparsi per l'esecuzione dei lavori suindicati;

Veduta la nota della Commissione Reale, in data 11 marzo 1889, col N. 3858 119[24, constatante l'avvenuto deposito della somma dovuta ai suddetti;

Veduto l'art. 30 della legge 25 giugno 1865, N. 2359;

Decreta:

Art. 1. La Commissione Reale per il Monumento al Re Vittorio Emanuele è autorizzata alla immediata occupazione degli stabili descritti nell'elenco che fa seguito e parte integrante del presente decreto.

Art. 2. Il presente decreto sarà registrato all'Ufficio di Registro, inserito nella *Gazzetta Ufficiale*, trascritto nell'Ufficio delle Ipoteche, affisso per 30 giorni consecutivi all'albo pretorio del Municipio di Roma, notificato ai proprietarii interessati, all'Agenzia delle Imposte dirette e del Catasto di Roma, per la voltura in testa al Demanio degli stabili occupati.

Art. 3. Coloro che abbiano ragioni da eccepire sul pagamento della suddetta indennità potranno produrle entro i 30 giorni successivi a quello dell'inserzione di cui all'art. 2 del presente decreto, e nei modi indicati nell'art. 51 della legge suindicata.

Art. 4. Trascorso l'avanti prefisso termine, ed ove non siansi prodotte opposizioni, si provvederà al pagamento delle indennità depositate, previo la dimostrazione della legittima proprietà e libertà da vincoli reali degli stabili rappresentati dalla indennità, da farsi a cura e spese degli interessati con regolare istanza alla Prefettura.

Art. 5. Il Sindaco di Roma provvederà a fare affiggere all'albo pretorio del Municipio il presente decreto ed a notificarlo agli interessati a mezzo di usciere comunale.

Roma, 16 marzo 1889.

Per il Prefetto: GUAITA.

Per copia conforme ad uso amministrativo

Il Segretario: MENCATO.

Elenco descrittivo degli stabili di cui si autorizza l'occupazione:

Cognome, nome, paternità e domicilio dei proprietarii:

1. D'Ambrogi Giuseppe fu Domenico, e Fraleari-Diotallevi, vedova D'Ambrogi Maria fu Francesco, domiciliati in Roma — Casa posta in via Marforio, numeri civici 100 al 104, descritta in catasto coi numeri di mappa 23 e 24, confinanti detta via, Marsciano, Commissione Reale e Propaganda fide.
   Superficie m. q.: 271,69.
   Indennità stabilita: lire 77000.
2. Eredità Caraffa (dominio diretto), Lopez Celli Gio. Battista fu Filippo, (dominio diretto), domiciliati in Roma — Casa posta in via Marforio, numeri civici 98 e 99, descritta in catasto col numero di mappa 22, confinante detta via, Formichi, Commissione Reale e D'Ambrogi.
   Superficie m. q.: 112,07.
   Indennità stabilita: lire 41000.
   Totale lire 121000.

Registrato a Roma il 18 marzo 1889 al Registro 127, num. 6578. Atti pubblici. *Gratis*.

Il Ricevitore: CACCIATORI.

PARTE NON UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DEL REGNO

RESOCONTO SOMMARIO — Sabato 30 Marzo 1889.

Presidenza del Presidente FARINI.

La seduta è aperta alle ore 2,1[2.

CORSI, segretario, legge il verbale dell'ultima seduta, che è approvato.

Accordansi congedi ai senatori Parenzo e Zini.

Inversione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Non essendo ancora ultimato lo spoglio delle votazioni seguite ieri per la nomina di membri a complemento di talune Commissioni permanenti, propone che si inverta l'ordine del giorno e che, alla proclamazione dei risultato delle dette votazioni ed alla

votazione a scrutinio segreto dei progetti di legge approvati ieri, si faccia precedere la continuazione della discussione iniziata ieri stesso sul progetto: « Modificazioni alla legge sul Consiglio di Stato ».

(Questa proposta del presidente è approvata).

Raccomanda ai signori senatori di non assentarsi perchè si possa poi procedere alle votazioni di ballottaggio che potessero rendersi necessarie ed a quelle dei progetti di legge.

Seguito della discussione del progetto di legge: « Modificazioni alla legge sul Consiglio di Stato » (V. 5).

PRESIDENTE rammenta essersi chiusa ieri la discussione generale ed apre quella sugli articoli.

Gli articoli 1 e 2 sono approvati senza osservazioni.

L'art. 3 è concepito così:

Art. 3.

Spetta alla sezione quarta del Consiglio di Stato di decidere sui ricorsi per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge contro atti e provvedimenti di un'autorità amministrativa o di un corpo amministrativo deliberante, che abbiano per oggetto un interesse d'individui o di enti morali giuridici, quando i ricorsi medesimi non siano di competenza dell'autorità giudiziaria, nè si tratti di materia spettante alla giurisdizione od alle attribuzioni contenziose di corpi o collegi speciali.

Il ricorso non è ammesso se trattasi di atti o provvedimenti emanati dal Governo nell'esercizio del potere politico.

Il ricorso che non implichi incompetenza od eccesso di potere non è ammesso contro le decisioni le quali concernano controversie doganali oppure questioni sulla leva militare.

FERRARIS, rammentando il suo discorso di ieri, non ritiene sufficienti gli schiarimenti dati dal relatore, quando affermò che il progetto sarebbe stato migliorato dalla giurisprudenza.

Se non si accorda giurisdizione alle materie regolate da leggi speciali, non crede opportuna la disposizione dell'ultimo alinea dell'articolo 3 che fa eccezione delle controversie in materia doganale od in quelle di leva, poichè queste eccezioni faranno ritenere che le altre materie non escluse per l'alinea 3 saranno tutte di competenza del Consiglio di Stato, e ne rivolge analoga domanda all'Ufficio centrale.

Non propone emendamenti perchè non ha speranza di vederli approvati, ma ritiene che le risposte dell'Ufficio centrale comincieranno se non altro a formare la giurisprudenza sul progetto in discussione.

COSTA, relatore, spiega come la indicazione delle controversie accennate nell'ultimo alinea dell'art. 3 si giustifichi per il motivo che tali controversie non sono soggette alla competenza di alcun collegio ma sono deferite unicamente all'autorità del ministro.

Crede che l'alinea terzo dell'articolo in discussione non potrà dar luogo ad alcuna giurisprudenza inquantochè nelle materie nel medesimo indicate non sono prevedibili ricorsi in linea di diritto.

FERRARIS replica brevemente insistendo nelle sue osservazioni.

FORTIS, commissario Regio, chiede all'onorevole Ferraris se egli sia favorevole o contrario alla giurisdizione del Consiglio di Stato. Ove egli vi sia favorevole, come deve credersi che sia, non vi può essere dubbio che egli debba anche convenire in quello che fece la Camera dei deputati limitando a soli due i casi specifici di non ricorso al Consiglio di Stato in sede amministrativa.

L'adozione di una formola generale non farebbe che restringere la competenza del Consiglio di Stato, ciò che neppure l'onorevole Ferraris deve volere.

MIRAGLIA. Non sembragli troppo felice la forma dell'art. 3 approvato dalla Camera.

Il Consiglio di Stato in quarta sezione è chiamato a giudicare interessi e non diritti; per questi ultimi vi è la Cassazione.

Accenna alla giurisprudenza della Corte di Roma in fatto di giudizi in materia doganale.

Il giudizio del ministro delle finanze in materia doganale, semprechè si tratti d'interessi, ora è definitivo.

Non crede prudente portare innanzi ai tribunali le controversie di leva, eccetto quelle per causa di Stato.

Il comma aggiuntivo dell'art. 3 non turba l'ordine di giurisdizione in materia d'interessi e di diritti.

Conchiude dicendo che voterà l'articolo.

COSTA, relatore, dichiara di avere sempre inteso che il terzo alinea dell'articolo si rannodi alla prima parte di esso; di avere sempre inteso cioè che la eccezione col medesimo stabilita si riferisca ad interessi e non a diritti.

Approvansi gli articoli 3 e successivi fino al 17 inclusivo.

L'articolo 18 è del seguente tenore:

Art. 18.

Contro le decisioni della sezione è ammesso il ricorso di revocazione nei casi stabiliti dal Codice di procedura civile.

FERRARIS esamina i 5 casi per i quali può aver luogo il giudizio di revocazione.

Ritiene la revocazione provvedimento utile in materia giudiziaria, non in materia amministrativa.

Contro le argomentazioni del commissario Regio sostiene che la brevità dei termini non potrà mai bastare a riparare agli inconvenienti prodotti dall'introduzione del giudizio di revocazione in materia amministrativa.

Aperto l'adito alle discussioni de' fatti per tutti i casi del ricorso di revocazione si vengono a trasformare intieramente le discussioni in seno al Consiglio di Stato.

Esamina le analoghe legislazioni degli altri Stati.

Dice impossibile identificare la giurisdizione in sede amministrativa con quella in sede giudiziaria. Crede la disposizione nocevole egualmente alle parti ed alla amministrazione.

Dichiarasi favorevole alla nuova giurisdizione amministrativa, purchè rimanga nei veri e giusti limiti.

Riservasi pieno il dritto di votare a favore o contro la legge.

MIRAGLIA riconosce che l'art. 18 sarebbe stato meglio che non vi fosse. Voterà ad ogni modo il progetto onde non perdere il bene per l'ottimo.

Dimostra che nel fatto non è possibile che in sede amministrativa si verifichino tutti i casi di ricorsi di revocazione che possono verificarsi e si verificano in sede ordinaria.

Crede che l'on. Ferraris possa tranquillizzarsi considerando che la pratica correggerà anche i difetti di questa legge.

CASTAGNOLA crede sia opportuno votare la legge come è presentata, perchè, a suo parere, l'introduzione in essa del giudizio di revocazione non arrecherà certo inconvenienti.

Ammessa la possibilità degli errori, è utile ammettere anche il modo di rimediarvi, e cita a questo proposito la giurisprudenza della Corte dei conti.

COSTA, relatore, ripete quello che disse ieri, che cioè, a parere suo, ogni disposizione relativa al ricorso di revocazione avrebbe potuto pretermettersi in questa legge; che però l'averlo introdotto non recherà danno, per la rarità dei casi nei quali sarà applicato, non intralcerà l'amministrazione e che il detto ricorso non è in alcun modo inconciliabile colla giurisdizione amministrativa.

Osserva che anche oggigiorno in talune materie, come nella materia forestale, si ammette il giudizio di revocazione.

Per l'affetto che l'on. Ferraris ha posto agli studi di questo progetto spera che anch'egli finirà col dargli il voto favorevole.

FORTIS, commissario Regio. Duolgli che uomini dell'autorità dei senatori Miraglia e Ferraris dissentano in questa questione dall'Ufficio centrale e dal Governo. Osserva come innegabilmente trattasi qui di materia contenziosa e come quindi possa anche rispetto alla medesima avvenire che il giudizio del magistrato venga sviato e viziato. Ciò essendo, non comprende come voglia oppugnarsi il rimedio necessario.

Non vede quali gravi inconvenienti possano derivare dall'istituto del quale si tratta, e ciò per causa della rarità dei casi nei quali il rimedio può essere applicato. La brevità dei termini potrà sicuramente avere in questo rapporto buonissimi effetti.

Ritiene che la Camera dei deputati abbia ben fatto ad introdurre l'art. 18. Del resto si rimette alle valide considerazioni del relatore dell'Ufficio centrale.

PRESIDENTE pone ai voti l'art. 18, che è approvato.

Approvansi quindi gli articoli successivi fino al 25 ultimo del progetto.

Risultato di votazioni.

PRESIDENTE proclama il risultato delle votazioni seguite ieri per la nomina di taluni membri di Commissioni permanenti.

Nessuna di tali votazioni diede il risultato definitivo. Motivo per cui dovrà per ciascuna procedersi alla votazione di ballottaggio fra i senatori che ottennero rispettivamente il maggior numero di voti.

Essi sono:

Per la Commissione permanente di finanza (due membri), i senatori Perazzi, Boccardo, Saracco e Magliani.

Per la Commissione di contabilità interna un (membro) i senatori Della Somaglia e Serafini.

Per la Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori (un membro), i senatori Ferraris e Di Sartirana.

Per la Commissione per la esecuzione della legge sul corso forzoso (un membro), i senatori Boccardo e Majorana-Calatabiano.

Per la Commissione dell'Ammministrazione speciale per usi beneficenza (un membro), i senatori Solidati-Tiburzi e Griffini.

Votazione di ballottaggio e di progetti di legge.

PRESIDENTE ordina l'appello nominale per le dette votazioni di ballottaggio e per la votazione a scrutinio segreto dei progetti di legge discussi ed approvati nelle sedute di ieri ed oggi.

CORSI, segretario, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE proclama il risultato della votazione a scrutinio segreto sui seguenti progetti di legge:

Disposizioni circa l'esercizio delle funzioni conferite al presidente del Senato del Regno dall'art. 369 del Codice civile:

Votanti 75
Favorevoli 65
Contrari 10

(Il Senato approva).

Distacco della frazione Crespi dal comune di Canonica d'Adda e dal circondario di Treviglio, e sua aggregazione al comune di Capriate d'Adda e al circondario di Bergamo:

Votanti 75
Favorevoli 65
Contrari 10

Il Senato approva).

Autorizzazione alle provincie di Parma, Potenza, Udine e Vicenza di eccedere con la sovrimposta 1889 la media del triennio 1884-85-86:

Votanti 73
Favorevoli 69
Contrari 4

(Il Senato approva).

Conversione in legge di tre decreti Reali del 29 settembre e 28 ottobre 1888 riguardanti eccedenze di sovrimposte comunali sulla media del triennio 1884-85-86:

Votanti 74
Favorevoli 68
Contrari 6

(Il Senato approva).

Modificazioni alla legge sul Consiglio di Stato:

Votanti 74
Favorevoli 62
Contrari 12

(Il Senato approva).

Inversione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE osserva che l'ordine del giorno recherebbe la discussione del progetto: « Costituzione di consorzi tra più provincie per la costruzione, sistemazione e conservazione delle strade provinciali » (N. 1). Ma avendo il signor ministro dei lavori pubblici scritto di non potere in questo momento recarsi in Senato per essere trattenuto da una discussione impegnatasi nell'altra Camera, si procederà all'esame dei progetti successivamente inscritti all'ordine del giorno.

Approvazione dei progetti di legge: 1. Proroga per sei mesi del trattato di commercio e di navigazione italo-nicaraguese 6 marzo 1868 (N. 10); 2. Aggregazione del comune di Molochio in provincia di Reggio Calabria al mandamento Radicena (N. 9).

Questi progetti, pel primo dei quali il ministro delle poste e telegrafi rappresenta il presidente del Consiglio, ministro degli esteri, e, pel secondo, il sottosegretario di Stato, commissario Regio, on. Fortis, rappresenta il presidente del Consiglio, ministro dell'interno, sono senza osservazioni approvati.

Essi saranno in altra seduta votati a scrutinio segreto.

Annuncio d' interpellanza.

PRESIDENTE annunzia essere pervenuta al banco presidenziale la seguente domanda d'interpellanza:

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il signor ministro dell'istruzione pubblica intorno alla scuola di perfezionamento dell'igiene pubblica istituita in Roma.

« Firmato: CANNIZZARO ».

LACAVA, ministro delle poste e dei telegrafi, comunicherà la domanda d'interpellanza del senatore Cannizzaro al ministro dell'istruzione pubblica.

Proclamazione del risultato delle votazioni di ballottaggio.

PRESIDENTE proclama che nelle votazioni di ballottaggio seguite per la nomina di membri necessari a completare talune Commissioni permanenti risultarono eletti:

per la Commissione permanente di finanze (2 membri), i senatori Perazzi e Saracco;

per la Commissione di contabilità interna (1 membro), il senatore Serafini;

per la Commissione per la verifica dei titoli di nuovi senatori (1 membro), il senatore Ferraris;

per la Commissione per l'esecuzione della legge sul corso forzoso (1 membro), il senatore Boccardo;

per quella dell'Amministrazione del fondo speciale per usi di beneficenza (1 membro), il senatore Solidati-Tiburzi.

La seduta è sciolta alle ore 5 pom.

CAMERA DEI DEPUTATI

RESOCONTO SOMMARIO — Sabato 30 Marzo 1889.

Presidenza del presidente BIANCHERI.

La seduta comincia alle 2.25.

QUARTIERI, segretario, legge il processo verbale della seduta di ieri, che è approvato.

PRESIDENTE chiama a far parte della Commissione dei trattati di commercio e delle tariffe doganali gli onorevoli Franchetti e Randaccio in sostituzione degli onorevoli Gagliardi e Scipione Di Blasio.

CRISPI, ministro degli affari esteri, presenta un disegno di legge per prorogare la riforma giudiziaria in Egitto; e chiede che sia mandato alla Commissione per i trattati di commercio.

(La Camera approva).

Svolgimento di un'interrogazione.

FILI'-ASTOLFONE dà ragione della seguente domanda:

« Il sottoscritto desidera interrogare l'onorevole ministro dei lavori pubblici intorno alla soppressione dei cantonieri lungo la linea ferroviaria della rete Sicula Roccapalumba Porto Empedocle ».

FINALI, ministro dei lavori pubblici, dichiara che dalle informazioni pervenutegli gli risulta insussistente il fatto.

FILI'ASTOLFONE sa che sessanta cantonieri furono rimossi da quelle linee; ad ogni modo si riserva, occorrendo, di ritornare sull'argomento al riaprirsi della Camera.

Seguito della discussione intorno alla mozione del deputato Demaria ed altri deputati.

FINALI, ministro dei lavori pubblici, continuando il discorso interrotto ieri, dichiara che le Società hanno già promesso di presentare il ruolo organico, ed egli esigerà la osservanza di quella promessa. Allora prenderà in esame gli eventuali reclami che vengano presentati al Governo da quelli che se ne credono danneggiati.

Le Società hanno promesso altresì di riunire le norme di servizio, ed il Governo le esaminerà sia sotto l'aspetto della bontà del servizio che dell'interesse del personale dipendente dalle Società ferroviarie.

Esclude per altro che il Governo possa ingerirsi nella determinazione dell'attitudine e della idoneità dei vari impiegati; perchè le Società esercenti sono le più interessate a scegliere gli impiegati per modo da assicurare un buon servizio.

Lo Stato, conchiude, deve tutelare quelli che furono impiegati e dipendenti propri; ma non può sostituirsi alle Società nella direzione del servizio ferroviario.

PANTANO è lieto che il ministro abbia, con le dichiarazioni d'oggi, temperato quelle di ieri; ma non crede che il Governo possa assolutamente disinteressarsi dell'andamento del servizio ferroviario il quale si collega con gl'interessi del paese e perfino con la sua difesa.

Assicura poi che l'onorevole ministro fu dall'ispettorato ferroviario male informato sul trattamento fatto dalle Società ferroviarie ai propri dipendenti; giacchè quell'ufficio si è dimostrato insufficiente tecnicamente e moralmente. (Rumori).

PRESIDENTE richiama l'oratore a non gettare il discredito sopra persone che non possono difendersi.

PANTANO è pronto, ove si ordini un'inchiesta, a precisare nomi e fatti.

Fatto sta, dice, che oggi le Società ferroviarie sono assolutamente arbitre del personale e ne dispongono come credono, anche contrariamente alle norme contrattuali.

Desidererebbe che almeno si prendesse la pubblicazione di quella statistica ferroviaria che fu intralasciata fino dal 1884, affinchè il Parlamento potesse informarsi esattamente del servizio ferroviario.

L'oratore non domanda persecuzioni, ma vuole che il Governo ottenga dalle Società ferroviarie il rispetto delle convenzioni.

FINALI, ministro dei lavori pubblici, dopo aver deplorato le censure che l'onorevole Pantano ha rivolte ai funzionari dell'ispettorato ferroviario, dichiara che fin dall'altro giorno ha annunziato la imminente pubblicazione di una relazione sul servizio ferroviario.

DEMARIA si compiace anzitutto che le dichiarazioni di tutti gli oratori che hanno preso parte a questa discussione, e quelle stesse dell'onorevole ministro, siano state pienamente conformi alla mozione ch'egli ha svolta; ma, perchè intorno alla concordia della Camera non cadano equivoci, nota che fino ad ora le Società hanno presentato i ruoli nominativi, ma non i ruoli organici dei propri impiegati, quali sono prescritti dall'articolo 103 del capitolato.

Richiama poi l'attenzione del Governo sulla questione della ricchezza mobile che venne aumentata dopo il passaggio degl' impiegati alla dipendenza delle Società.

GIOLITTI, ministro del tesoro, risponde a quest'ultima parte del discorso dell'onorevole Demaria, dicendo che il Governo non ha autorità di commisurare l'imposta con un'aliquota piuttosto che con un'altra, e che questo diritto è dato alle Commissioni locali contro cui non c'è che la facoltà di ricorso al potere giudiziario.

DEMARIA persiste a dire che non si tratta altro che di questo: di mantenere agli impiegati ferroviari lo *statu quo ante* garentito dall'articolo 103 delle convenzioni.

GIOLITTI, ministro del tesoro, ripete che le convenzioni ferroviarie non hanno modificato la legge di ricchezza mobile, le cui disposizioni sono quelle che egli ha dette.

LUGLI osserva che non si possono mutare a danno degli impiegati le promesse formali del Governo.

Voci. La chiusura.

ARMIROTTI parla contro la chiusura.

(La chiusura è approvata).

PRESIDENTE rilegge la mozione dell'onorevole Demaria e le due mozioni seguenti:

« La Camera, confidando che il Governo provvederà alla completa esecuzione degli articoli 103 e 98 dei capitolati per le convenzioni ferroviarie, passa all'ordine del giorno.

« M. Garibaldi ».

« La Camera, confidando che sarà data piena esecuzione alle disposizioni dell'articolo 103 dei Capitolati per la Rete Mediterranea e Adriatico e dell'articolo 98 della Rete Sicula, approvati con la legge 27 aprile 1885, N. 3048, passa all'ordine del giorno.

« Genala, La Porta, Ercole, Bini, Orsini ».

DEMARIA ritira la sua mozione, e accetta quella dell'onorevole Genala o quella dell'onorevole Garibaldi.

MAFFI non ha difficoltà a fare eguale dichiarazione, confidando nelle promesse oggi fatte dal Governo.

GARIBALDI MENOTTI spiega che il suo ordine del giorno significa che l'articolo 103 debba essere applicato benignamente.

PANTANO prega l'onorevole Genala di associarsi alla mozione dell'onorevole Garibaldi.

GENALA mantiene la sua mozione a cui dà il significato che ieri espresse.

FINALI, ministro dei lavori pubblici, ripete le dichiarazioni fatte nella tornata di ieri e d'oggi che non sono in nessuna parte discordi.

CRISPI, presidente del Consiglio, prega l'onorevole Genala, per ragioni di priorità di presentazione, di unirsi alla mozione dell'onorevole Garibaldi.

GENALA consente.

(Si approva la mozione dell'onorevole Menotti Garibaldi).

Svolgimento di interrogazioni.

CAVALLETTO svolge la seguente interrogazione:

« Chiedo di interrogare il ministro o sotto-segretario di Stato per l'interno, ed il ministro dei lavori pubblici sul fatto dell'assassinio di un forestiere accaduto in un convoglio della ferrovia ligure ».

Domanda di sapere se e quali provvedimenti siano stati presi per prevenire il ripetersi di fatti così dolorosi, raccomandando la vigilanza delle linee, e che siano preferiti i sottufficiali congedati dei carabinieri a far parte del personale viaggiante.

MEL svolge la seguente interrogazione:

« Il sottoscritto chiede interrogare l'onorevole presidente del Consiglio, ministro dell'interno, circa l'assassinio commesso in ferrovia sulla linea Genova-Ventimiglia nella notte del 24 corrente, nonchè circa i provvedimenti che il Governo intendesse adottare per tutelare maggiormente la vita delle persone viaggianti in ferrovia ».

Ricorda le dichiarazioni fattegli in altra consimile occasione dal presidente del Consiglio, raccomandando, come l'onorevole Cavalletto, una severa vigilanza delle linee e dei convogli.

CRISPI, presidente del Consiglio, deplora il fatto avvenuto a Pietraligure, facendo noto alla Camera che non mancò di ordinare alle autorità di pubblica sicurezza la maggiore vigilanza sulle linee ferroviarie, vigilanza che effettivamente si esercita quanto è più possibile.

Narra i particolari del delitto e le indagini fatte. Risulta che il delitto fu commesso mentre il disgraziato viaggiatore dormiva; sicchè egli non avrebbe avuto modo di dare l'allarme neppure se nei vagoni ci fosse stato il campanello elettrico. Finora non si sono scoperti i colpevoli; si ha questo dato solo, che un individuo è disceso ad Alassio consegnando un biglietto per Ventimiglia.

Ripete che il Governo fa il possibile, collo scarso numero di carabinieri e di guardie di pubblica sicurezza che ci sono, per sorvegliare le ferrovie. Il fatto che avvenne è assolutamente straordinario: forse per rendere impossibili reati di questa natura occorrerebbe trasformare il materiale ferroviario.

VIGONI svolge la seguente interpellanza presentata da lui e dagli onorevoli Rubini e Prinetti:

« I sottoscritti domandano di interpellare l'onorevole ministro dell'interno sugli scioperi manifestatisi nella provincia di Como ».

Accenna dell'opera di coloro che eccitarono i contadini allo sciopero, se pure sciopero può rigorosamente esser chiamato l'allontanarsi dei contadini dai campi, in un paese nel quale è in vigore una speciale forma di colonia come quella che prevale nel Comasco. Richiama la attenzione del Governo su questi fatti, dei quali desidera sapere che cosa pensi l'on. Crispi, e come intenda provvedervi.

CRISPI, presidente del Consiglio. Il Governo sinora ha ottenuto nella provincia di Como almeno questo, che è riuscito ad impedire

qualunque violenza. Accenna alle svariatissime forme di colonia che sono usate nella provincia di Como. Variano specialmente da un comune all'altro le appendici, tra le quali la più importante questa, che i coloni sono obbligati a prestare delle giornate di lavoro ad un prezzo che riesce spesso inferiore assai al prezzo corrente. Da queste appendici trae pretesto il malcontento, accresciuto dagli operai della Lega di resistenza di Como, e da un giornaletto locale i quali soffiano nel fuoco ed eccitano i contadini.

Le agitazioni incominciarono dopo gli scioperi dell'ottobre scorso, che poi si accomodarono pacificamente; si fecero sentire di nuovo in questo mese, ed è sperabile che cessino prima che venga il tempo propizio per i lavori campestri.

Il Governo farà il poco che può fare perchè siano conciliati i dissidi tra coloni e proprietari; ma sin dal principio ha preso le disposizioni necessarie per mantenere l'ordine pubblico, ed ha mandato a Como un reggimento di rinforzo alla guarnigione. Spera che nell'opera di conciliazione il Governo avrà cooperatori i deputati di Como e delle provincie vicine. (Approvazioni).

VIGONI spiega perchè sia basso il prezzo della giornata di lavoro dei coloni; non sono che pochi i proprietari che ne abusano. Ed è da questo abuso che deriva il malcontento. Del resto è soddisfatto delle dichiarazioni del Governo.

MARTINI FERDINANDO rivolge al ministro dell'istruzione pubblica la seguente interrogazione sottoscritta anche dall'onorevole Ferrari Ettore:

« I sottoscritti domandano d'interrogare il ministro dell'istruzione pubblica per sapere se egli intenda prendere provvedimenti, e quali, a fine di regolare la condizione dei licenziati delle scuole di architettura ».

Espone quali siano le condizioni di questi licenziati, costretti ad uno sciopero assolutamente involontario.

Egli e l'onorevole Ferrari non potranno dirsi soddisfatti se il ministro non dichiarerà che il Governo manterrà a tanti giovani le promesse fatte loro con un decreto del 1885.

Il Governo dovrebbe presentare un disegno di legge per consentire a tutti quei giovani l'esercizio della professione d'architetto.

BOSELLI, ministro dell'istruzione pubblica, riconosce degna della sollecitudine del Parlamento e del Governo la causa sostenuta dall'onorevole Martini.

Ricorda però i decreti dell'onorevole Coppino i quali prescrivono un tal numero di anni di corso, che ancora nessuno di quei giovani delle scuole d'architettura può aver conseguita la licenza.

Occorre ora provvedere legislativamente a dare un valore professionale al diploma delle scuole d'architettura, ed alle opportune riforme degli Istituti di belle arti.

Prende impegno di presentare un disegno di legge.

Comunicasi una interrogazione del deputato Toaldi.

PRESIDENTE comunica la seguente domanda d'interrogazione dell'onorevole Toaldi.

« Il sottoscritto desidera interrogare l'onorevole ministro delle finanze sui criteri del Governo nell'accertamento delle tasse di fabbricazione della birra e delle acque gazose ».

SEISMIT-DODA risponderà in una delle prime sedute della Camera dopo le ferie.

TOALDI consente.

PRESIDENTE, poichè la Camera ha quasi esaurito l'ordine del giorno, propone che si aggiorni al 1° di maggio.

Domanda di essere autorizzato a ricevere durante le vacanze le note di variazione ai bilanci e le relazioni.

(E' così stabilito).

La seduta termina alle 5,15.

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

WIESBADEN, 30 — Il *Courrier* dice che il duca di Nassau ha dichiarato al ministro di Stato del Lussemburgo, Eyschen, che egli è pronto ad assumere la reggenza del Lussemburgo, dopo che il Consiglio di Stato e la Camera avranno dichiarato l'impotenza del re d'Olanda a governare.

LUSSEMBURGO, 31. — La reggenza sarà istituita quanto prima. Il Consiglio di Stato si pronunziò per l'arrivo del reggente, il quale dirigerà al paese un proclama in cui annunzierà che assume la reggenza.

FRANCOFORTE, 31. — Il ministro di Stato, Eyschen, è ripartito stamane per Lussemburgo.

PARIGI, 30. — Si assicura nei circoli parlamentari che sieno sopraggiunte difficoltà, le quali impediscono di realizzare le misure progettate contro certe personalità bulangiste.

Bouchez, procuratore generale presso la Corte di Parigi, si sarebbe dimesso in seguito a disaccordo col ministro della giustizia, Thévenet, riguardo ai processi progettati. Però, secondo le ultime notizie, non è confermata tale dimissione.

PARIGI, 31. — Il *Siècle* smentisce la dimissione di Bouchez.

PARIGI, 31. — Il *Temps* dice che il procuratore generale Bouchez si rifiutò di dirigere alla Camera una domanda di autorizzazione a procedere contro il generale Boulanger e che il Governo non prese ancora alcuna decisione definitiva riguardo a Bouchez. Però è certo che egli sarà sostituito.

I procedimenti correzionali seguiranno il loro corso del tutto senza pregiudizio dell'azione che potrà essere intentata ulteriormente sotto l'imputazione di attentato alla sicurezza dello Stato.

BERLINO, 31. — Il *Reichsanzeiger* pubblica un rescritto imperiale al principe di Bismarck, col quale rescritto viene separato il comando superiore della marina dall'amministrazione della marina.

L'ammiraglio in capo comanderà la marina stando agli ordini dell'imperatore, mentre l'amministrazione della marina sarà diretta dal segretario di Stato per l'ufficio della marina imperiale, sotto la responsabilità del Cancelliere dell'impero.

Il contrammiraglio Heusner è stato nominato segretario di Stato per l'ufficio della marina imperiale.

BERLINO, 31 — Il vice-ammiraglio Goltz, per ordine dell'imperatore, è stato esonerato dall'incarico di sostituire il capo dell'ammiragliato, conservando il comando della marina.

Il capitano [illegible]enden, aiutante di campo dell'imperatore, è stato incaricato di costituire il gabinetto della marina, del quale egli è nominato capo.

POSEN, 31. — L'imperatore è arrivato stamane per visitare gli abitanti senza ricovero, ha fatto un'ispezione del territorio inondato ed è ripartito nel pomeriggio per Berlino.

VIENNA, 30. — *Camera dei deputati.* — Nella seduta serale, Proskowetz interpellò riguardo all'espulsione dalla Francia del suddito austriaco Fassbender.

COSTANTINOPOLI, 30. — Re Milano è giunto stasera, ricevuto al suono di una banda militare, ed è sceso all'*Hôtel d'Angleterre*.

Il sultano lo riceverà domani a mezzodì e alla sera darà un pranzo di gala in suo onore.

BELGRADO, 31. — Secondo informazioni attinte a buona fonte, i reggenti di Serbia, malgrado la soddisfazione cagionata loro dalle dichiarazioni amichevoli venute da Cettigne, si preoccupano dell'eventualità di un tentativo di agitazione da parte dei Karageorgevitch col re in minore età. Il fatto avrebbe certo per conseguenza il ritorno prossimo della regina Natalia in Serbia. La risposta della regina Natalia alla comunicazione del delegato della Reggenza, Vassilievitch, benchè questi sia tornato a Belgrado, è tuttora mantenuta segreta. Di questo segreto si preoccupa l'opinione pubblica.

LETTERKENNY, 31. — I magistrati rinviarono davanti la Corte di Assise il prete Mac-Fadden e i suoi coimputati, cioè 17 uomini e 2 donne, sotto l'imputazione di complicità nell'assassinio del commissario di polizia, Martin, che venne ucciso mentre si recava ad arrestare Mac Fadden.

Listino Officiale della Borsa di Commercio di Roma del dì 30 marzo 1889.

VALORI AMMESSI A CONTRATTAZIONE IN BORSA	GODIMENTO	VALORE nominale	VALORE versato	PREZZI IN CONTANTI	Corso Med.	PREZZI NOMINALI
RENDITA 5 0/0 prima grida	1. gennaio 1889	—	—	»	»	96 90 p. f. p.
RENDITA 5 0/0 seconda grida	—	—	—	96 77 1/2	96 77 1/2	»
Detta 3 0/0 prima grida	1. ottobre 1888	—	—	»	»	»
Detta 3 0/0 seconda grida	»	—	—	»	»	64 60
Certificati sul Tesoro Emissione 1860-64	»	—	—	»	»	98 50
Obbligazioni Beni Ecclesiastici 5 0/0	»	—	—	»	»	97 »
Prestito Romano Blount 5 0/0	»	—	—	»	»	97 30
Detto Rothschild	1. decembre 1888	—	—	»	»	97 25
Obbligazioni municipali e Credito fondiario.						
Obbligazioni Municipio di Roma 5 0/0	1. gennaio 1889	500	500	»	»	»
Dette 4 0/0 prima emissione	1. ottobre 1888	500	500	»	»	»
Dette 4 0/0 seconda emissione	»	500	500	»	»	480 »
Dette 4 0/0 quinta emissione	»	500	500	»	»	»
Obbligazioni Credito Fondiario Banco Santo Spirito	»	500	500	»	»	472 »
Dette Credito Fondiario Banca Nazionale 4 0/0	»	500	500	»	»	477 »
Dette Credito Fondiario Banca Nazionale 4 1/2 0/0	»	500	500	»	»	503 »
Dette Credito Fondiario Banco di Sicilia	»	500	500	»	»	»
Dette Credito Fondiario Banco di Napoli	»	500	500	»	»	»
Azioni Strade Ferrate.						
Azioni Ferrovie Meridionali	1. gennaio 1889	500	500	»	»	765 »
Dette Ferrovie Mediterranee stampigliate	»	500	500	»	»	610 »
Dette Ferrovie Mediterranee certif. provv.	»	500	150	»	»	585 »
Dette Ferrovie Sarde (Preferenza)	»	500	250	»	»	»
Dette Ferrovie Palermo, Marsala, Trapani 1ª e 2ª Emiss.	1. ottobre 1888	500	500	»	»	»
Dette Ferrovie della Sicilia	1. gennaio 1889	500	500	»	»	»
Azioni Banche e Società diverse.						
Azioni Banca Nazionale	1. gennaio 1888	1000	750	»	»	2020 »
Dette Banca Romana	1. gennaio 1889	1000	1000	»	»	1140 »
Dette Banca Generale	»	500	250	»	»	613 »
Dette Banca di Roma	»	500	250	»	»	»
Dette Banca Tiberina	»	200	200	»	»	360 »
Dette Banca Industriale e Commerciale	1. gennaio 1888	500	500	»	»	»
Dette Banca detta (Certificati provvisori)	10 aprile 1888	500	250	»	»	450 »
Dette Banca Provinciale	1. gennaio 1889	250	250	»	»	260 »
Dette Società di Credito Mobiliare Italiano	»	500	400	»	»	7.0 »
Dette Società di Credito Meridionale	1. gennaio 1888	500	500	»	»	490 »
Dette Società Romana per l'Illuminazione a Gaz Stam.	»	500	500	»	»	1300 »
Dette Società detta (Certificati provvisori) Em. 1888	»	500	250	»	»	1100 »
Dette Società Acqua Marcia	1. gennaio 1889	500	500	»	»	1560 »
Dette Società Italiana per condotte d'acqua	»	500	350	»	»	340 »
Dette Società Immobiliare	»	500	500	»	»	»
Dette Società dei Molini e Magazzini Generali	»	250	250	»	»	280 »
Dette Società Telefoni ed Applicazioni Elettriche	»	100	100	»	»	»
Dette Società Generale per l'Illuminazione	»	100	100	»	»	90
Dette Società [illegible] l'Illuminazione (Certificati provvisori)	»	100	10	»	»	»
Dette Società Anonima Tramway Omnibus	»	250	250	»	»	265 »
Dette Società Fondiaria Italiana	»	150	150	»	»	185 »
Dette Società delle Miniere e Fondite di Antimonio	1. ottobre 1888	250	250	»	»	»
Dette Società dei Materiali Laterizi	»	250	250	»	»	»
Dette Società Navigazione Generale Italiana	1. gennaio 1889	500	500	»	»	450 »
Dette Società Metallurgica Italiana	»	500	500	»	»	460 »
Azioni Società di assicurazioni.						
Azioni Fondiarie Incendi	1. gennaio 1889	100	100	»	»	100 »
Dette Fondiarie Vita	»	250	125	»	»	200 »
Obbligazioni diverse.						
Obbligazioni Ferroviarie 3 0/0, Emissione 1887 e 1888	1. gennaio 1889	500	500	»	»	300 »
Dette Ferroviarie Tunisi Goletta 4 0/0 (oro)	»	1000	1000	»	»	995 »
Dette Società Immobiliare	1. ottobre 1888	500	500	»	»	492 »
Dette Società Immobiliare 4 0/0	»	250	250	»	»	212
Dette Società Acqua Marcia	1. gennaio 1889	500	500	»	»	»
Dette Società Strade Ferrate Meridionali	1. ottobre 1888	500	500	»	»	»
Dette Società Ferrovie Pontebba Alta-Italia	1. gennaio 1889	500	500	»	»	»
Dette Società Ferrovie Sarde nuova Emissione 3 0/0	1. ottobre 1888	500	500	»	»	»
Dette Soc. Ferrovie Palermo-Marsala-Trapani I. S. (oro)	»	300	300	»	»	»
Dette Id. Id. Id. II.	1. gennaio 1889	300	300	»	»	»
Dette Società Ferrovie Second. della Sardegna	»	500	500	»	»	»
Buoni Meridionali 5 0/0	»	500	500	»	»	»
Titoli a quotazione speciale.						
Rendita Austriaca 4 0/0 (oro)	»			»	»	»
Obbligazioni prestito Croce Rossa Italiana	1. ottobre 1888	25	25	»	»	»

Sconto	CAMBI		Prezzi medi	Prezzi fatti	Prezzi nominali
3	Francia	90 g.	»	»	99 67 1/2
	Parigi	Chèques	»	»	100 47 1/2
3	Londra	90 g.	»	»	25 16
		Chèques	»	»	»
	Vienna, Trieste	90 g.	»	»	»
	Germania	90 g.	»	»	»
		Chèques	»	»	»

Risposta dei premi . . . . . } 28 marzo
Prezzi di Compensazione . . . }
Compensazione . . . . 29 »
Liquidazione . . . . 30 »

Sconto di Banca 5 1/2 0/0. Interessi sulle Anticipazioni.

Il Sindaco: MARIO BONELLI.

Prezzi in liquidazione:

Az. Banca di Roma 633, fine pross.
Az. Banca Industriale e Commerciale 440, fine pross.
Az. Soc. Immobiliare 712, 713, fine pross.

Media dei corsi del Consolidato italiano a contanti nelle varie borse del Regno nel dì 29 marzo 1889:

Consolidato 5 0/0		L. 96 827
Id.	5 0/0 senza la cedola del semestre in corso	» 94 657
Id.	3 0/0 nominale	» 62 462
Id.	3 0/0 senza cedola	» 61 170

V. TROCCHI, Presidente.

TUMINO RAFFAELE, Gerente — Tipografia della *Gazzetta Ufficiale*.